

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1108-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PORCARI)

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1996

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto con il Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro delle finanze  
col Ministro del commercio con l'estero  
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1996**

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, di recente presentazione, nasce dalla mutata realtà dovuta al disfacimento dell'Unione Sovietica, che vede ora come interlocutori svariati Stati di nuova costituzione. Anche nel campo dei collegamenti aerei, dunque, si è dovuto ridefinire ciascun quadro normativo nell'ambito del quale disciplinare i servizi di collegamento.

Con l'Ucraina si è così proceduto, nell'ambito dei principi della Convenzione sull'Azione Civile Internazionale di Chicago, a regolare i diritti di sorvolo e di scalo, a fissare le modalità per la determinazione delle tariffe, ad individuare i criteri di applicabilità di leggi e regolamenti, a salva-

guardare la sicurezza degli aeromobili, a definire il trattamento reciproco degli uffici di rappresentanza delle compagnie aeree. Per il trattamento doganale e fiscale valgono le disposizioni di esenzione reciproca dei materiali destinati al volo e di reciproco trasferimento degli utili.

Poichè appare chiara l'importanza per l'Italia di utilizzare nei rapporti commerciali con i Paesi dell'Est collegamenti rapidi e sicuri, sembra opportuno procedere alla ratifica del presente trattato, per non lasciare ad altri questa interessante apertura del mercato.

PORCARI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

2 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

1º ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

## Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



